



ASTE GIUDIZIARIE®

ORDINANZA INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA DI DELEGA PER LA PUBBLICITA' DELLE VENDITA EX ART. 490 C.P.C.

I Giudici dell'esecuzione,

sentiti il Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione,
vista la nota del Presidente del Tribunale del 9.12.2025,



CONSIDERATO CHE

la Società Aste Giudiziarie In linea S.p.A., al fine di assicurare maggiore visibilità complessiva agli annunci di vendita, ha presentato una proposta comprendente:

- l'introduzione della pubblicità coordinata degli annunci di vendita sul portale Subito.it, in aggiunta a quella già disposta sui portali immobiliari privati del servizio "Rete Aste Real Estate" (Idealista.it, Casa.it e Bakeca.it);
- l'attivazione del cd. servizio di "Vetrina Immobiliare Permanente" accessibile dai portali Astegiudiziarie.it e Reteaste.it, che permette di rendere visibile un bene su internet in maniera continuativa, anche nel tempo intercorrente tra la tenuta di un esperimento e la pubblicazione dell'avviso relativo all'esperimento successivo;

RITENUTO

di dovere integrare le disposizioni relative alla pubblicità delle vendite forzate immobiliari al fine di garantire la massima diffusione della pubblicità degli avvisi di vendita con modalità telematiche;

DISPONGONO

che, per tutti gli avvisi di vendita predisposti e depositati in data successiva al deposito del presente provvedimento, i Delegati si atterranno alle seguenti nuove disposizioni che devono ritenersi sostitutive della corrispondente parte nelle deleghe già emesse:

1) pubblicazione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza di delega sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "Portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490, prima comma, e 631 bis c.p.c. almeno 55 giorni prima del termine di presentazione delle offerte;

2) pubblicazione dell'ordinanza di delega, dell'avviso e dell'elaborato peritale posto a base della vendita (completo di planimetrie, fotografie e degli altri allegati eventualmente indicati dal delegato) sul sito internet www.astegiudiziarie.it almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte. Aste Giudiziarie In linea S.p.A. provvederà altresì a inserire i lotti in vendita sulla "Vetrina Immobiliare Permanente" accessibile da Astegiudiziarie.it e da Reteaste.it;

3) pubblicazione tramite il sistema "Rete Aste Real Estate", fornito dalla Società Aste Giudiziarie In linea S.p.A., sui siti internet Casa.it, Idealista.it, Bakeca.it e Subito.it, almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita ed il valore d'asta con l'offerta minima, assieme all'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria, **che è l'unico annuncio autorizzato per tale**



vendita e che non sono dovuti compensi né oneri aggiuntivi di alcun tipo, assieme al link ovvero all'indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre necessarie informazioni.

Agli adempimenti pubblicitari di cui al punto 1) dovrà provvedere il professionista delegato.

Le società provvederanno a fornire al delegato tutti i giustificativi di avvenuta pubblicazione per le pubblicità rispettivamente svolte.

AFFEIDANO




l'incarico di provvedere a tutte le attività necessarie alla pubblicazione delle vendite disposte con la presente ordinanza ai precedenti punti 2) e 3) alla società Aste Giudiziarie In linea S.p.A., previo avvenuto pagamento dei relativi costi;



A tal fine la richiesta di pubblicazione, comprensiva dei documenti da pubblicare su internet, dovrà essere effettuata dal professionista delegato almeno 55 giorni prima del termine di presentazione delle offerte tramite l'apposita piattaforma di "Richiesta online servizi" disponibile nell'area riservata del sito www.astegiudiziarie.it, opportunamente compilata con l'indicazione dei servizi da svolgere e dei dati necessari alla fatturazione.

Il professionista è responsabile di:


- trasmettere la documentazione da pubblicare su internet, preventivamente epurata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
- trasmettere la contabile di avvenuto pagamento degli oneri pubblicitari e delle spese del gestore della vendita telematica in tempo utile per l'effettuazione dei servizi richiesti alle società stesse;
- precisare per ogni singola richiesta di pubblicità i dati corretti del soggetto nei confronti del quale deve essere emessa la fattura;
- verificare la correttezza della pubblicità sui siti internet;
- inserire sul Portale delle Vendite Pubbliche, entro il giorno successivo a ciascun esperimento di vendita, l'esito del medesimo, avendo cura di specificare in caso di aggiudicazione anche il prezzo a cui è stato aggiudicato il bene.



Il professionista delegato acquisirà il giorno prima della vendita direttamente dall'area riservata del Portale delle Vendite Pubbliche il certificato di pubblicazione sul PVP, che contiene anche i dati relativi alla pubblicità sui siti internet ex art. 490 c.2 c.p.c.



Entro la data fissata per la vendita acquisirà inoltre i giustificativi attestanti l'avvenuta pubblicità tramite gli strumenti pubblicitari ex art. 490 c. 3 c.p.c.



ASTE
GIUDIZIARIE®
Cagliari, 11.12.2025

ASTE
GIUDIZIARIE®
I Giudici delle esecuzioni

Dott.ssa Silvia Cocco

Dott.ssa Valentina Frongia

ASTE
GIUDIZIARIE®

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009